

Civitanova

Fiume inquinato, ora i giudici danno ragione alle aziende

Cellini a pagina 14

Chienti inquinato, la spuntano le aziende

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar sugli sversamenti di Delta e Ipm nell'acqua: «Impossibile attribuire specifica responsabilità»

CIVITANOVA
di Lorena Cellini

Il Consiglio di Stato annulla le sentenze con cui il Tar ha imposto nel 2016 a due aziende di produzione di suole in poliuretano la messa in sicurezza d'emergenza dei terreni di competenza e della falda, nell'ambito delle operazioni generali di bonifica del Basso Bacino del Chienti. Per la Delta di Civitanova e la Ipm di Montecosaro sono stati gli avvocati Claudio Baleani e Andrea Calzolaio a portare avanti il ricorso contro i ministeri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico, e contro Ispra, Regione, Asur, Provincia, Arpa e i Comuni di Civitanova, Montecosaro e Morrovalle. La storia si innesta nell'inquinamento provocato da sversamenti nelle acque di falda di tricloroetano, tricloroetilene e tetracloroetilene, con la contaminazione di una vasta area a Civitanova, Montecosaro e Morrovalle. Le due aziende hanno contestato l'assenza di adeguata istruttoria volta ad individuare



Il problema inquinamento in varie zone del basso bacino del Chienti

responsabili e provenienza dell'inquinamento, tesi respinta dal Tar Marche nel 2016 (sentenza 344) che ritenne sufficientemente provato il nesso di causalità con l'attività svolta dalle ditte. La Delta era peraltro tra le aziende che nella sentenza 699 del 2009 del Tribunale di Macerata vennero condannate per danno ambientale al pagamento dei danni diretti, di immagine e morale verso enti pubblici ter-

ritoriali. Il Consiglio di Stato ora (con le sentenze 06957 e 07072 del 19 luglio) ha ritenuto fondati i motivi dell'appello dando credito alle critiche mosse dalle

FONDATI I MOTIVI DELL'APPELLO

«Non si può stabilire a chi fosse imputabile lo sversamento dei materiali indicati»

aziende circa le carenze dell'istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti impugnati e «ritenendo idoneo escludere, effettivamente, con ragionevole probabilità, la sussistenza del nesso causale tra la condotta delle appellanti e l'inquinamento per cui è causa». Viene ricordato dai giudici che l'uso dei prodotti causa della contaminazione risale alla fine degli anni '70, quando le suole in poliuretano venivano prodotte e lavorate anche da terzisti e anche per questo «non è possibile attribuire una specifica responsabilità». Le misure di sicurezza e bonifica non possono essere imposte per il Consiglio di Stato «sia per il carattere diffuso dell'inquinamento, sia perché la contaminazione è avvenuta in un lasso di tempo molto esteso e soprattutto perché gli accertamenti condotti, finalizzati essenzialmente a monitorare la potabilità delle acque, si sono rivelati inadeguati ad individuare la potenziale sorgente di contaminazione e quindi a stabilire a chi fosse imputabile l'inquinamento».

